



Sindacato
Nazionale
Autonomo
Lavoratori
Scuela

CONF. S. A. L.
Confederazione
dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori

Segreteria Provinciale di Treviso

Viale della Repubblica, 19/B
31020 Fontane di Villorba - Treviso
Tel. (0422) 318026 - Fax (0422) 424822

E-mail: veneto.tv@snals.it

Web: www.snals.it/tv

LA FORMAZIONE PER LA SICUREZZA E' OBBLIGATORIA E DEVE ESSERE EFFETTUATA DURANTE LE ORE DI SERVIZIO, IN ALTERNATIVA DEVE ESSERE RETRIBUITA

Il personale Docente e ATA in servizio nelle scuole, ai sensi della lettera h), del comma 2, dell'art. 20 del D.lgs. n. 81/2008, **è obbligato a partecipare ai programmi di formazione e di addestramento sulla sicurezza organizzati dal Dirigente scolastico.**

Inoltre, al comma 12 dell'art. 37 del medesimo decreto (modificato successivamente dall'art. 23 del D.lgs. n. 106 del 2009) è previsto che **“La formazione dei lavoratori ... deve avvenire ... durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”.**

Per quanto sopra specificato, nel caso in cui la **formazione sulla sicurezza**, per esigenze organizzative, viene effettuata **fuori dall'orario di servizio**:

- il **personale ATA ha diritto al recupero del numero di ore utilizzate** o al pagamento;
- il **personale Docente**, considerato che non può recuperare ore togliendole alla docenza, **ha diritto a scalare le ore di cui trattasi da quelle destinate alle attività funzionali all'insegnamento** previste alla lettera a) del comma 3 dell'art. 29 del CCNL/2007.

In particolare, **per quanto riguarda il personale Docente è il caso di:**

- evidenziare quanto affermato dalla Corte di Cassazione nell'Ordinanza n. 7320**, pubblicata in data 14 marzo 2019, a proposito della formazione quale obbligo di lavoro rientrante tra le attività collegiali funzionali all'insegnamento e disciplinate dall'art. 29 del CCNL/2007: **“gli obblighi di lavoro, ... si estendono a tutte le attività funzionali ..., che comprendono programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, ...”;**
- chiare che**, alla luce della specifica collocazione della formazione da parte della Corte di Cassazione e del disposto contrattuale (art. 29 del CCNL/2007), dette **attività funzionali collegiali (fino a 40+40 ore) non sono utilizzabili in modo compensativo.**

In definitiva, come è sempre avvenuto per il personale ATA, anche **per il personale Docente le ore di formazione sulla sicurezza devono essere effettuate senza oneri economici**; per questo motivo, **nel caso contribuiscono al superamento delle 40 complessivamente previste per le attività funzionali all'insegnamento** (lettera a., comma 3, art. 29 del CCNL/2007), quelle eccedenti **devono essere retribuite con le risorse del fondo d'istituto**, pari a un **compenso di € 17,50** per ogni ora (lettera d, comma 2, art. 88 del CCNL/2007).

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso le sedi SNALS di Treviso, Conegliano, Castelfranco V.to, Mogliano V.to, Montebelluna e Oderzo.

Treviso, 04 aprile 2019

Il Segretario provinciale
f.to prof. Salvatore Auci